

RIPORTIAMO UN ESTRATTO DELLE CONDIZIONI INTEGRALI DELLA POLIZZA NR. 6002002392/W NOI SOTTOSCRITTA CON FILO DIRETTO ASSICURAZIONI SPA SPECIALIZZATA NELLE COPERTURE ASSICURATIVE RISERVATE AL SETTORE TURISTICO. LA POLIZZA E' DEPOSITATA PRESSO PIANETA TERRA DI TRAVEL GO SPA E LE CONDIZIONI INTEGRALI POSSONO ESSERE SCARICATE DIRETTAMENTE DAL SITO WWW.PIANETATERRA.IT

1- ESTRATTO POLIZZA 365

2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 2.1 - VALIDITÀ, DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE

La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al viaggio (con il pagamento del premio assicurativo da parte dell'Assicurato) e termina il giorno della partenza al momento in cui l'Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente. Le altre garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi, comunque al 60esimo giorno dalla data inizio viaggio ad eccezione delle garanzie previste ai capitoli 3 e 4 che seguono la specifica normativa indicata e delle garanzie di Assistenza domiciliare, che terminano dopo 365 giorni dalla data di inizio del viaggio.

ART. 2.2 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio e dove l'Assicurato ha subito il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla stazione di partenza (aeroporuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo in Italia alla conclusione del viaggio.

ART. 2.3 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione ogni conseguenza e/o evento derivante, direttamente o indirettamente, da:

valide per tutte le garanzie

- 1) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- 2) coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglie, sabotaggio;
- 3) terrorismo, guerra, insurrezioni;
- 4) dolo dell'Assicurato;
- 5) abuso di alcolici;
- 6) uso non terapeutico di stupefacenti e psicofarmaci;
- 7) malattie mentali ed i disturbi psichici in genere ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- 8) suicidio o tentativo di suicidio.

valide per tutte le garanzie salvo la garanzia Annullamento viaggio

- 9) movimenti tellurici, eruzione vulcanica, inondazione o altri fenomeni naturali;
- 10) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

valide per le garanzie Assistenza e Spese Mediche

- 11) stati di malattia cronica fatti salvi gli aggravamenti imprevisi al momento della partenza;
- 12) spese che si rendessero necessarie durante viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

3 - INFORTUNI E MALATTIA PRIMA DELLA PARTENZA

ART. 3.1 - INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA

Qualora, in seguito ad infortunio o malattia avvenuto/manifestatosi successivamente alla prenotazione del viaggio, l'Assicurato sia in condizioni di inabilità temporanea tale da impedirne la partecipazione al viaggio, la Impresa gli rimborserà le spese mediche sostenute, per la diagnosi e la cura dell'infortunio fino ad un massimale di € 600,00 e fino ad € 500,00 per malattia. In assenza di spese sostenute o di idonea documentazione e, comunque, in alternativa, riconoscerà un indennizzo forfetario pari ad € 200,00.

DURANTE IL VIAGGIO

ART. 3.2 - RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO E MALATTIA

Nel limite dei massimali per Assicurato di € 1.000,00 per viaggi in Italia e di € 15.000,00 per viaggi nel mondo verranno rimborsate le spese mediche sostenute durante il viaggio, conseguenti ad infortunio o malattia verificatosi durante il periodo di validità della garanzia relativamente a: onorari medici, cure dentarie solo a seguito di infortunio e con il limite di € 200,00, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, medicinali prescritti da un medico. In caso di ricovero ospedaliero a seguito di malattia o infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche.

Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l'Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.

DOPO IL VIAGGIO

Le spese mediche sostenute dopo il termine del viaggio, per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio, saranno rimborsate nel limite di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro.

4 - ANNULLAMENTO VIAGGIO

ART. 4.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Impresa indennizzerà, in base alle condizioni del presente contratto, l'Assicurato ed un compagno di viaggio iscritto al medesimo viaggio purché assicurato, del corrispettivo di recesso per annullamento del viaggio, determinato ai sensi delle Condizioni Generali del regolamento di viaggio, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili e non preesistenti al momento della prenotazione del viaggio determinate da:

- decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio, del loro coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopracitate malate o infortunate. Sono comprese le patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla data di prenotazione del viaggio.
- danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;
- impossibilità dell'Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità.
- guasto e/o incidente al proprio mezzo di trasporto che impedisca all'Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
- convocazione della Pubblica Autorità per l'Assicurato qualora non sia connessa allo svolgimento ordinario della propria professione;
- impossibilità di raggiungere la destinazione

prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea.

In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito di partecipanti l'Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola Persona quale "Compagno di viaggio".

ART. 4.2 - MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE

L'assicurazione è prestata fino al totale della quota di partecipazione al viaggio (con esclusione del premio assicurativo, del costo individuale di gestione pratica dei visti e delle tasse varie) e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 15% con il minimo di € 25,00 per persona tranne nei casi di decesso o ricovero ospedaliero dell'Assicurato.

In caso di annullamento da infortunio o malattia dell'Assicurato verrà applicata, dopo aver dedotto lo scoperto di cui sopra, una franchigia come da tabella seguente:

| Giorni tra evento e data di partenza | Franchigia |
|--------------------------------------|------------|
| Giorni | Euro |
| da 0 a 10 | 200,00 |
| da 11 a 30 | 180,00 |
| oltre 30 | 150,00 |

ART. 4.3 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l'annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800335747 attivo 24 ore su 24 oppure il numero 039 6899965.

L'Assicurato è altresì obbligato ad informare l'Agenzia di Viaggio presso la quale è stato prenotato il viaggio.

L'Assicurato deve consentire alla Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.

L'inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario della Impresa verifichi che le condizioni dell'Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell'Assicurato dei documenti necessari alla Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

IMPORTANTE: L'indennizzo spettante all'Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato l'evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l'impossibilità ad intraprendere il viaggio. L'eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a carico dell'Assicurato.

ART. 4.4 - IMPEGNO DI FILO DIRETTO ASSICURAZIONI

Filo diretto Assicurazioni, qualora l'Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell'evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia stessa. Qualora per ragioni imputabili a Filo diretto Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo da liquidare.

5 - RIMBORSO DEL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA

ART. 5.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Qualora l'Assicurato decida di non partecipare al viaggio in seguito ad un ritardo del volo di andata di almeno otto ore complete, la Impresa gli rimborserà il 50% del costo totale del viaggio con esclusione del costo del biglietto aereo (per il quale l'Assicurato dovrà richiederne il rimborso direttamente alla Compagnia aerea), dei visti e dei diritti di iscrizione. Nel caso in cui l'Assicurato a fronte di regolare richiesta di indennizzo, e semprechè l'evento rientri in copertura, non ricevesse alcun rimborso da parte di una Compagnia aerea extracomunitaria, la Impresa provvederà a rimborsare anche il 50% del costo del biglietto aereo.

L'assicurazione interviene in caso di ritardo del volo, nel giorno della partenza, calcolato sulla base dell'orario ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con il telex di convocazione dovuto a motivi imputabili alla Compagnia aerea o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, o tempo inclemente. Il rimborso è previsto solo nei casi in cui la variazione dell'orario di partenza non sia stata ufficializzata dalla Compagnia aerea o dal Tour Operator nelle 24 ore precedenti la partenza stessa.

6 - ASSISTENZA ALLA PERSONA

ART. 6.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di una malattia o di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.

- CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
- INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
- SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO
- TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO
- RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO
- TRASPORTO DELLA SALMA
- VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
- ASSISTENZA AI MINORI
- RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE
- PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
- INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO
- INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
- ANTICIPA SPESE DI PRIMA NECESSITA'
- RIENTRO ANTICIPATO
- SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
- TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
- SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
- ANTICIPA CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO

7 - IL SERVIZIO DI TELECONSULTO MEDICO DI ASSISTENZA ALL'ESTERO "TRAVEL CARE"

ART. 7.1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L'Assicurato in viaggio all'estero che incorra in infortunio o malattia, recandosi presso una delle strutture sanitarie dotate delle stazioni di telemedicina **Net for Care** (*), ha la possibilità di ricevere un teleconsulto medico specialistico "online" direttamente da primarie strutture sanitarie italiane e internazionali.

Net for Care è la piattaforma tecnologica che, attraverso le più innovative soluzioni telematiche, unisce in rete una serie di **ospedali altamente specializzati in Italia e nel mondo** con la Centrale Operativa della Impresa permettendo all'assicurato di accedere a servizi di consulenza medico-specialistica **on line**.

ASSICURAZIONI

8 - BAGAGLIO

ART. 8.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Impresa garantisce entro il massimale di € 1.000,00:

- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina, nonché smarrimento ed avarie da parte del vettore.

- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;

- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità, sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso.

9 - TUTELA GIUDIZIARIA

ART. 9.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale per Assicurato di € 2.600,00 ed alle condizioni previste nella presente polizza, l'onere delle spese giudiziali e strategizziali come di seguito indicate:

- le spese per l'intervento di un legale
- le spese peritali
- le spese di giudizio nel processo penale
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Impresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato esclusivamente per eventi non dolosi, avvenuti all'estero e verificatosi in relazione alla partecipazione dell'Assicurato al viaggio e/o soggiorno e più precisamente per:

- danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi;
- formulazione di Denuncia - Querela quando vi segua costituzione di Parte Civile;
- controversie per danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti o atti dell'Assicurato o di Persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
- difesa penale per reato colposo o contravvenzionale per atti commessi o attribuiti.

10 - RESPONSABILITA' CIVILE

ART. 10.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Impresa terrà indenne l'Assicurato, per le somme che lo stesso dovrà corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente cagionati a terzi quali morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi in relazione alla sua partecipazione al viaggio e/o soggiorno. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Qualora l'Assicurato sia contraente di altro contratto di assicurazione per i medesimi rischi di responsabilità, la presente garanzia opera in eccedenza a detto contratto ("secondo rischio").

ART. 10.2 - MASSIMALE E FRANCHIGIA

La garanzia è operante fino a concorrenza del massimale per evento e per Assicurato di € 20.000,00. In ogni caso resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di € 200,00 per sinistro.

11 - RIPETIZIONE VIAGGIO

ART. 11.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Impresa mette a disposizione dell'Assicurato e dei familiari che viaggiano con lui un importo pari al valore in pro - rata del soggiorno non usufruito dall'Assicurato a causa dei seguenti eventi:

- utilizzo delle prestazioni "Trasporto Sanitario Organizzato", "Trasporto della salma" e

"Rientro Anticipato" che determini il rientro alla residenza dell'Assicurato;

- ricovero Ospedaliero dell'Assicurato che causi l'interruzione del viaggio.

L'importo verrà messo a disposizione dell'Assicurato esclusivamente per l'acquisto di un viaggio organizzato dal Contraente. L'importo in pro - rata, non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di rientro.

12 - RITARDO DEL VOLO DI PARTENZA E/O DI RITORNO DEL VIAGGIO

ART. 12.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Impresa indennizzerà l'Assicurato nel limite del massimale di € 80,00 nel caso il volo di partenza e/o di ritorno del viaggio, purché compreso nel pacchetto organizzato dal Contraente, dovesse subire un ritardo superiore alle 8 ore, calcolato sulla base dell'orario definitivo, indicato nei documenti di viaggio o con eventuali comunicazioni scritte successive inviate all'Assicurato dal Contraente, presso l'agenzia di viaggi o tramite il corrispondente locale, prima della data di partenza del volo.

La garanzia è operante per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo.

Per ottenere il rimborso, in caso di ritardo del volo, il viaggiatore dovrà informare la Impresa allegando i documenti comprovanti il ritardo e precisamente:

- numero del volo
- tratta volata
- data di partenza del volo
- orario previsto di partenza
- data e orario effettivi di partenza

N.B. Tutti gli orari dei voli sono espressi dall'organizzatore e devono essere espressi dall'Assicurato unicamente in ore locali.

13 - ASSISTENZA AUTO

Le seguenti prestazioni si intendono operanti durante il trasferimento dell'Assicurato per recarsi dalla propria residenza fino alla stazione di partenza del viaggio (ferroviaria, marittima, aeroportuale) o nella località prenotata e viceversa.

ART. 13.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Impresa provvederà ad organizzare e gestire attraverso la Centrale Operativa le prestazioni indicate nel successivo articolo 13.2, previste in caso di guasto o incidente occorsi al veicolo, restando inteso che tutte le spese conseguenti alla riparazione del veicolo (per guasto e/o incidente, furto) saranno comunque sempre a carico dell'Assicurato.

- SOCCORSO STRADALE E TRAINO
- INVIO PEZZI DI RICAMBIO
- RITORNO ALLA RESIDENZA E/O ABBANDONO DEL VEICOLO
- PROSECUZIONE DEL VIAGGIO
- RIENTRO DELL'ASSICURATO E DEGLI ALTRI PASSEGGERI
- PRESA IN CARICO DELLE SPESE DI RECUPERO VEICOLO
- SPESE DI ALBERGO
- AUTISTA
- ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
- ANTICIPO CAUZIONE PENALE

14 - ASSISTENZA DOMICILIARE PER I FAMILIARI DELL'ASSICURATO CHE RIMANGONO A CASA

Per i familiari dell'Assicurato (coniuge/convincente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi e nuore) che rimangono in Italia, le seguenti prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio dell'Assicurato e hanno validità fino al rientro dello stesso.

- CONSULTI MEDICI TELEFONICI
- INVIO DI UN MEDICO IN CASO DI URGENZA
- RIMBORSO SPESE MEDICHE
- TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
- ASSISTENZA INFERMIERISTICA
- CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
- GESTIONE GRATUITA DELL'APPUNTAMENTO
- RETE SANITARIA CONVENZIONATA

15 - ASSISTENZA TECNICA ALLA CASA

Per gli Assicurati le seguenti prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio e hanno validità fino al giorno di rientro del viaggio organizzato dal Contraente e vengono fornite in linea verde dedicata con risposta personalizzata.

- INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
- INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA
- INVIO DI UN FABBRO/SERRANDISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA
- SPESE DI ALBERGO
- VIGILANZA APPARTAMENTO E CUSTODIA DEI BENI

16 - RIMBORSO PER FURTO NELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 16.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato entro il limite di € 400,00 e con l'applicazione di uno scoperto del 20% applicato sull'importo di indennizzo, in caso di

- furto del mobilio, contenuto posto nell'abitazione principale e relative dipendenze dell'Assicurato, ovvero l'abitazione, ubicata nel territorio dello Stato italiano, presso cui l'Assicurato ha la propria residenza anagrafica a condizione che l'autore del furto si sia introdotto, durante il periodo del viaggio dell'Assicurato, nei locali contenenti il mobilio:

- violazione delle difese esterne mediante
 - rottura, scasso;
 - uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refertiva sia avvenuta in un momento successivo alla chiusura del Fabbricato;
- con uso fraudolento di chiavi vere smarrite o sottratte all'Assicurato o ai suoi familiari risultanti dallo stato di famiglia, per il periodo compreso tra le ore 24 del giorno della denuncia fatta all'Autorità competente della sottrazione o dello smarrimento e le ore 24 del quinto giorno successivo a quello in cui è stata fatta la denuncia.

Per i valori e gli oggetti preziosi custoditi in cassaforte, cassaforte a muro ed armadi corazzati, l'assicurazione è operante a condizione che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato la cassaforte, cassaforte a muro o l'armadio corazzato nei modi previsti al precedente punto 1);

- rapina od estorsione avvenuta nel Fabbricato contenente le cose assicurate, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

- atti vandalici e guasti al Contenuto compiuti dagli autori del furto, della rapina o dell'estorsione consumati o tentati, con il limite del 50% della somma assicurata.

17 - ASSISTENZA DOMICILIARE PER L'ASSICURATO

Per gli Assicurati le seguenti prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio, hanno validità in Italia per 365 giorni e vengono fornite in linea verde dedicata.

- CONSULTI MEDICI TELEFONICI
- INVIO DI UN MEDICO IN CASO DI URGENZA
- TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
- CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
- GESTIONE GRATUITA DELL'APPUNTAMENTO
- RETE SANITARIA CONVENZIONATA
- INFORMAZIONI SALUTE E TURISMO

18 - MEDICAL PASSPORT

ART. 18.1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Con Medical Passport l'assicurato ha la possibilità di creare la propria cartella sanitaria multi-

lingue online, disponibile su uno spazio web debitamente protetto attraverso un sistema di identificazione, consultabile da qualunque accesso Internet e quindi in ogni parte del mondo. Le informazioni relative alla propria storia sanitaria vengono inserite compilando un facile questionario guidato.

RIEPILOGO TABELLA CAPITALI ASSICURATI

| ITALIA | EUROPA | MONDO |
|---|-------------|-------------|
| ANNULLAMENTO VIAGGIO BAGAGLIO | | |
| Costo totale del viaggio | | |
| € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| FURTO, SCIPPO, RAPINA, INCENDIO, MANCATA RICONSEGNA | | |
| € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 |
| LIMITE PER OGGETTO | | |
| € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 |
| ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA' | | |
| € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 |
| ASSISTENZA ALLA PERSONA | | |
| Spese mediche, ospedaliere, farmaceutiche ecc. | | |
| € 1.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| RTARDO AEREO | | |
| Indennizzo per ritardata partenza del volo superiore a 8 ore complete | | |
| € 80,00 | € 80,00 | € 80,00 |
| REPETIZIONE VIAGGIO | | |
| In pro - rata | | |

MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL

PACCHETTO ASSICURATIVO

Ciascun Cliente/Viaggiatore all'atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento del premio assicurativo relativo al costo individuale del viaggio/soggiorno incluso nel costo individuale di prenotazione come indicato nelle Condizioni generali di contratto.

19 - COME DEVE COMPORTARSI

L'ASSICURATO IN CASO DI NECESSITA'

ANNULLAMENTO VIAGGIO

In caso di sinistro l'Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore **24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento** a fare immediata denuncia telefonica a Filo diretto Assicurazioni, al numero verde **800335747** attivo 24 ore su 24 oppure al numero **039/6899965**

INDICANDO IL NUMERO DI POLIZZA 6002002392/W

ASSISTENZA PERSONE

In caso di necessità durante il viaggio/soggiorno l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 ai numeri:

Telefono: +39/039 6899965
Fax: +39/039 6057533

Per le richieste di rimborso l'Assicurato può utilizzare la "DENUNCIA ON-LINE" collegandosi al sito www.fliodiretto.it oppure indirizzare la sua corrispondenza a:

AMI ASSISTANCE (Ufficio Sinistri)

Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso 14
20041 - Agrate Brianza (MI)
Per informazioni:
Telefono 039 6899941
Fax 039 6899940